

STATUTO

della **FONDAZIONE A.R.M.R.**

Ente del Terzo Settore

Articolo 1

Costituzione- Denominazione- Disciplina

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**FONDAZIONE AIUTI PER LA RICERCA SULLE MALATTIE RARE ENTE DEL TERZO SETTORE**", in sigla "**FONDAZIONE A.R.M.R. E.T.S.**", avente forma giuridica di fondazione.

2. La Fondazione ha sede legale nel comune di Ranica (BG), in via Camozzi n. 3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo la ricerca delle cause delle malattie rare e delle relative terapie, contribuendo alla formazione dei giovani ricercatori e raccogliendo fondi per istituire borse di studio da assegnare a ricercatori sia italiani che stranieri che collaborino a progetti di ricerca da effettuare presso l'Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri-IRCCS", sia presso il Centro di Ricerche per le Malattie Rare "Aldo e Cele Daccò", sia in altri centri di ricerca del medesimo Istituto.

La Fondazione si occupa di altresì di svolgere attività e iniziative per divulgare la conoscenza delle malattie rare e raccogliere fondi finanziare progetti di ricerca e sviluppo delle relative terapie; promuove e organizza attività culturali, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, attività di formazione corsi di formazione e perfezionamento; costituisce comitati e gruppi di studio; svolge attività editoriale, pubblicazione di riviste, bollettini, atti di convegni, seminari, studi e ricerche.

La Fondazione è autorizzata a far parte di, o a sostenere, organizzazioni che abbiano finalità simili alle proprie. Può attuare tutte le funzioni nell'ambito della sua attività. Può acquisire diritti reali su beni immobili.

La Fondazione perseguirà gli scopi sopra elencati esclusivamente e direttamente per l'interesse collettivo. La Fondazione opererà nell'interesse altrui e non perseguirà propri fini di lucro. I mezzi della Fondazione potranno essere utilizzati esclusivamente per il conseguimento degli scopi statuari.

2. La Fondazione persegue le predette finalità mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 [*commi d), g), h), i e u)*], in forma di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi:

- la beneficenza, il sostegno a distanza, l'erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, della formazione universitaria e post universitaria, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale nonché delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, della formazione universitaria e post universitaria, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale nonché delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

Articolo 3

Attività diverse

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 5

Patrimonio e fondi di gestione

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale di Euro 125.134,55 (centoventicinquemila centotrentaquattro virgola cinquantacinque), costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
- F. avanzi di amministrazione che, con delibera del Consiglio Direttivo, siano destinati a incrementare il patrimonio.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche costituenti, sino al loro utilizzo, fondi di gestione:

- i contributi e le elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari ed in genere le somme derivanti dalla raccolta fondi, anche effettuata occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e servizi;
- le quote versate dai Sostenitori;
- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- l'oggetto di eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs 117/2017)
- entrate derivanti da eventuali attività diverse, di cui all'art. 3 (art. 6 D.Lgs 117/2017).

3. Il Consiglio Direttivo si adopera affinché, durante tutta la vita dell'ente, sia mantenuto un patrimonio minimo liquido e disponibile non inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs n. 117/2017.

4. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 6

Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio Direttivo;
- la Commissione Scientifica;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di Revisione, se nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

2. Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

3. E' vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Fondazione; esso è composto da 11 (undici) membri e precisamente:

- il Fondatore, o un suo erede, o persona dagli stessi designata;
- il Direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri;
- il Coordinatore delle ricerche dei Laboratori "Negri Bergamo" dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri";
- sei membri nominati dal Fondatore o dai suoi eredi;
- un membro nominato dal Direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri;
- un membro nominato dal Coordinatore delle ricerche dei Laboratori "Negri Bergamo" dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri".

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D.Lgs. n. 117/2017.

In caso di dimissioni o revoca di un membro del Consiglio Direttivo, questi sarà sostituito da un altro componente nominato dal medesimo organo che aveva nominato il membro da sostituire.

2. Il Consiglio Direttivo governa l'ente.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Il Consiglio Direttivo ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e due Vicepresidenti;
- conferisce, ove opportuno, deleghe operative ad uno o più dei suoi componenti, attribuendo i relativi poteri di firma;
- nomina il Tesoriere ed il/i Segretario/i;
- amministra la Fondazione, deliberando ed attuando gli atti di straordinaria amministrazione;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- predispose il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti di legge;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- delibera in ordine alle modificazioni dello statuto;
- può emanare regolamenti supplementari nell'ambito dell'organizzazione e della conduzione della Fondazione;
- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente e ai membri delegati del Consiglio Direttivo nei limiti delle deleghe conferite. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono comunque opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese, debitamente documentate, sostenute per ragione dell'ufficio ed approvate preventivamente dal Presidente.

10. Il Consiglio Direttivo può designare quali Consiglieri Emeriti coloro i quali, avendo cessato di far parte del Consiglio Direttivo, si siano distinti per l'impegno profuso a favore dell'Ente. I Consiglieri Emeriti, in ragione della professionalità e delle specifiche esperienze maturate, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ma con funzione consultiva.

Articolo 8

Il Presidente

1. Il presidente della Fondazione, che è anche presidente del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza dei voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio e ne firma gli atti.

4. Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità);
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo, riferendo allo stesso in merito all'attività compiuta;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- convoca almeno una volta l'anno i Sostenitori, per illustrare le iniziative della Fondazione;
- cura l'osservanza del presente Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

5. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.

6. Il Vicepresidente più anziano sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 9

Commissione Scientifica

1. La Commissione Scientifica dà supporto scientifico alle attività della Fondazione, fornendo, in particolare, al Consiglio Direttivo indicazioni non vincolanti in ordine all'individuazione dei progetti e/o delle persone meritevoli di ricevere erogazioni e sostegno da parte della Fondazione.

2. La Commissione Scientifica della Fondazione si compone di minimo 3 (tre) membri o comunque in numero dispari.
3. I membri durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca.
4. I membri della Commissione Scientifica sono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo, anche su indicazione (non vincolante) delle Delegazioni.
5. Nel caso di dimissioni di un membro, questi sarà sostituito da un altro membro nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.
6. I componenti della Commissione Scientifica non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese, debitamente documentate, sostenute per ragione dell'ufficio ed approvate preventivamente dal Presidente.
7. La Commissione Scientifica può nominare Comitati per particolari iniziative scientifiche.
8. La Commissione Scientifica si autoregolamenta. Nomina il suo Presidente, il vice presidente e un segretario. Il segretario può non essere membro della Commissione Scientifica

Articolo 10

Segretario

1. Il Consiglio Direttivo nomina uno o più segretari, a tempo indeterminato, ne stabilisce le rispettive mansioni e competenze, provvede a determinarne l'eventuale compenso (nei limiti di quanto previsto all'art. 6.3) e ne decide l'eventuale revoca.
2. I Segretari potranno essere scelti tra persone estranee alla Fondazione ed al Consiglio Direttivo, avuto riguardo alla loro competenza.
3. I Segretari operano sotto il controllo e la diretta sorveglianza del Presidente, che assistono nelle seguenti attività:
 - preparazione e convocazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e nella stesura dei relativi verbali;
 - preparazione dei programmi di attività della Fondazione e loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
 - gestione dei programmi di attività della Fondazione.
4. Ove non siano membri del Consiglio Direttivo, i Segretari partecipano alle relative riunioni con funzione consultiva.

Articolo 11

Tesoriere

1. Il Tesoriere viene nominato a tempo indeterminato dal Consiglio Direttivo, il quale provvede pure a determinarne l'eventuale compenso (nei limiti di quanto previsto all'art. 6.3) e ne decide l'eventuale revoca.

2. Il Tesoriere potrà essere scelto tra persone estranee alla Fondazione ed al Consiglio Direttivo, avuto riguardo alla sua competenza.

3. Il Tesoriere, operando sotto il controllo e la diretta sorveglianza del Presidente:

- cura le riscossioni, depositando tutte le somme ricevute nei modi indicati dal Consiglio Direttivo;

- redige i bilanci e le situazioni contabili;

- effettua pagamenti autorizzati dal Presidente;

- sottopone:

- al Consiglio Direttivo ed al Presidente le relazioni finanziarie richieste dal Consiglio stesso o dal Presidente;

- al Consiglio Direttivo, al Presidente, all'Organo di Controllo ed all'Organo di Revisione Legale dei Conti, se nominato, i libri contabili, ogni qualvolta gli vengano richiesti per la verifica.

- consegna al proprio successore, al termine dell'incarico, tutto il denaro e le documentazioni contabili o di altro genere di sua competenza.

Articolo 12

Organo di Controllo

1. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio Direttivo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13

Organo di Revisione Legale dei Conti

1. L' Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 14

Sostenitori

1. La Fondazione riconosce i Sostenitori accreditati presso di essa mediante iscrizione nell'Albo Sostenitori, previamente deliberata dal Consiglio Direttivo. L'albo dei Sostenitori è rivedibile annualmente.

2. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante (i) versamento della quota contributiva in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo (ii) conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi.

3. I Sostenitori sono suddivisi e raggruppati per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione in:

- a) Sostenitori iscritti all'Albo d'Oro, ovvero gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano:
 - a) ricevuto il Premio A.R.M.R.;
 - b) contribuito in maniera rilevante al perseguimento dei fini statuari;
- b) Sostenitori iscritti all'Albo Sostenitori, ovvero i Sostenitori:
 - a) Giovani (fino a 25 anni);
 - b) Ordinari;
 - c) Promotori;
 - d) Benemeriti.

4. Possono essere Sostenitori della Fondazione cittadini italiani o stranieri. Possono, inoltre, essere Sostenitori Associazioni, Circoli o Enti di qualunque natura aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della Fondazione. Potranno, infine, essere Sostenitori enti pubblici o privati.

5. I Sostenitori possono raggrupparsi in Delegazioni e proporre un loro responsabile che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo, resta in carica 5 (cinque) anni e potrà essere riproposto. Il responsabile di Delegazione è ammesso a partecipare, su invito del Presidente del Consiglio Direttivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso. Il Responsabile di ogni Delegazione dovrà:

- trasmettere l'elenco dei Sostenitori aggiornato annualmente al Presidente;
- coordinare le attività che perseguono gli scopi della Fondazione;
- trasmettere le quote raccolte al Tesoriere della Fondazione;
- divulgare e sostenere le attività del Centro di Ricerche Cliniche "Aldo e Cele Daccò" e degli altri centri di ricerca dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri-IRCCS".

6. L'ammissione dei Sostenitori avviene su domanda degli interessati. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

7. I sostenitori regolarmente iscritti nell'albo dei Sostenitori possono essere convocati almeno una volta l'anno per conoscere le iniziative della Fondazione. Per le delegazioni, la convocazione è trasmessa ai relativi Responsabili.

8. L'appartenenza alla Fondazione impegna gli aderenti al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

9. La qualifica di Sostenitore può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso che il Sostenitore ha facoltà di comunicare per iscritto in ogni momento;
- b) per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - per ritardato pagamento della quota contributiva per oltre un anno.
 - per condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, oppure in caso di apertura di procedure di liquidazione e fallimento e/o apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

A tal scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei sostenitori.

Articolo 15

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 16

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 17

Libri sociali obbligatori

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19

Statuto

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 20

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

f.to Daniela Gennaro

f.to Mazzoleni Sergio

f.to Marco Ruggeri Notaio (L.S.).